



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 189/15

Brindisi, li 12 marzo 2015

Al Responsabile del procedimento

Ing. Daniele Gravili

SUO INDIRIZZO

e p.c. al Consiglio Nazionale Architetti, P., P. e C.

Via Santa maria dell'Anima 10

00186 ROMA

A tutti gli Ordini Architetti, P., P. e C di Italia

LORO SEDI

OGGETTO: Bando di concorso di progettazione per la valorizzazione e riqualificazione integrata del paesaggio costiero. Comune di Torchiarolo.

Questo Ordine ha colto positivamente l'indizione di un Concorso di progettazione per la valorizzazione e riqualificazione integrata del paesaggio costiero, promosso dal Comune di Torchiarolo nell'ambito del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale Progetti Integrati di Paesaggio "Valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi costieri della Puglia ad alta valenza naturalistica".

Abbiamo sempre e coerentemente rilevato la esigenza che interventi di tale natura vengano affidati a procedure concorsuali come quella di che trattasi.

L'oggetto del bando è estremamente interessante, riguardando la riqualificazione del nucleo marinaro di Torre San Gennaro, la rigenerazione dei sistemi ecologici costieri, la riqualificazione degli insediamenti turistici costieri, etc.

Ma, proprio per il forte convincimento espresso, crediamo che questo strumento debba essere utilizzato al meglio e nel rispetto delle norme vigenti, garantendo la massima partecipazione e il confronto alla luce di regole chiare e trasparenti.

La natura stessa del bando, nelle sue diverse e complesse articolazioni, impone, innanzi tutto, alcune considerazioni su oggetto, temi ed obiettivi del concorso. L'art. 3 del bando (Costo di realizzazione dell'intervento) riporta *"a titolo indicativo, l'importo dei lavori stimato..."*, indicando di seguito solo le sette articolazioni del progetto per voce di spesa, fermo restando il costo complessivo dell'opera. Ci sembra utile riportare le sette articolazioni di voci di spesa, per dividerne un giudizio di merito sulla complessità e diversità delle stesse:

- 1) il water front di Torre San Gennaro, con opere stradali, d'arte ed impianti;
- 2) zona pescatori, con opere marittime, banchinamenti, impianti tecnologici, etc.
- 3) viale delle dune e piazzale della Locanda, con opere stradali e d'arte, impianti;
- 4) il sistema della mobilità lenta e infrastrutture, etc., con opere stradali con piste ciclabili, d'arte e impianti;
- 5) recupero ecologico e ambientale della Palude Quatina, con opere di restauro e di ingegneria ambientale e naturalistica;
- 6) il ponte pedonale-ciclabile sul Canale Infocaciucci, con strutture per la mobilità e impianti;
- 7) il water front di Lendinuso, con opere stradali, d'arte ed impianti.

L'art. 4 evidenzia meglio queste complessità, indicando che il concorso *"ha lo scopo di acquisire specifiche idee progettuali che possano essere collegate in un corpo unico di interventi integrati, sia per le attività specifiche di iniziativa pubblica diretta che per interventi indotti da iniziative private"*.

Ulteriormente va evidenziato come all'art. 7, co 6 del bando (Requisiti di partecipazione) si indica quale condizione necessaria per la partecipazione stessa *"l'avvalersi di almeno un consulente e/o collaboratore con specifica competenza in: scienze ambientali/agronomiche/forestali/geologiche...in relazione alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto"*. In aggiunta si richiede di allegare apposito curriculum vitae che non si ritiene né giustificabile né necessario.

Invitiamo, quindi, a rivedere il bando nelle parti che risultano in evidente contrasto con le norme di legge e che potrebbero comprometterne gli esiti, anche con riferimento alla realizzabilità degli interventi. Ci riferiamo, in particolare, a quanto contenuto all' art. 17, *"Esito del concorso, premio e conferimento dell'incarico"* ed alla entità dell'onorario.

Sussiste un obbligo in capo alle stazioni appaltanti consistenti nel calcolare e nell'allegare al bando l'importo da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, applicando il DM n. 143/2013. A tal proposito, non casualmente, è intervenuta l'autorevole determinazione (la n. 4) della Autorità Nazionale Anticorruzione del 25 febbraio 2015 a chiarire che non si tratta di una facoltà discrezionale della Stazione Appaltante, poiché l'art. 5 della legge nazionale n. 134/2012 costituisce norma

di rango primario, mentre l'art. 93, co. 2 del Codice dei contratti sui lavori pubblici, di cui al d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, costituisce norma di rango inferiore.

Dato ancor più rilevante ed ampio, a tutela del professionista e del suo giusto compenso, riviene dalla affermazione, contenuta nella citata determinazione, che l'applicazione del DM 143/2013 vada esteso anche nei casi di procedure di appalto integrato e, quindi, nei rapporti fra professionista e soggetto assuntore dei lavori affidati.

Sempre all'art. 17 si precisa che *"Le somme si intendono comprensive di eventuali oneri"*, sia, quindi, con riferimento al premio per il vincitore del concorso che per i premiati dal secondo al quinto classificato.

Altro dato che appare necessario sottolineare, anche in questo caso sorretti dalla citata determinazione dell'Anac, è che interventi di grande rilevanza e complessità, come nel caso in specie, affidati a procedure concorsuali, devono vedere privilegiare la qualità e la specificità del progetto, che non possono essere garantiti, stante anche la natura degli elaborati progettuali richiesti (art. 9 del bando), dal tempo posto a disposizione e che appare non sufficientemente e correttamente valutato con riferimento alla seconda fase. L'indicazione dei gg. 60, riportata nei bandi-tipo è, infatti, da considerarsi solo come di tempi minimi assegnati ai concorrenti per affrontare temi relativamente semplici.

Ai fini della individuazione dei tempi, crediamo debba concorrere anche quanto previsto con riferimento alle attività di verifica e, soprattutto, di validazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e al Capo II del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

Gli artt. 44 e 45 dello stesso prescrivono, prima della validazione da parte del RuP, la verifica della progettazione, da effettuarsi su ogni singolo livello.

Questa varia in funzione dell'importo del progetto, poiché, ad esempio, sino ad 1 mln di euro può essere eseguita anche dal RuP stesso (o da soggetti di cui all'art. 47) se redatto da progettisti esterni. Tutto questo sempre che il RuP abbia i requisiti di cui all'art. 9 del DPR 207/2010.

Oltre tale soglia all'onere previsto potrà adempiere anche una struttura interna all'Amministrazione, a patto che:

- se con progettisti interni, dovrà avere i requisiti di cui all'art. 47 (dotate di un sistema interno di controllo della qualità UNI EN ISO 9001);
- se con progettisti esterni, dovrà essere svolta da una struttura interna di ufficio tecnico (non individuabile con il RuP) o da altre amministrazioni esterne, sempre con i medesimi presupposti (in particolare in merito alle competenze proprie delle interdisciplinarietà delle tematiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche, restauro, impianti, strutture, ecc...).

Negli altri casi invece l'Amministrazione potrà avvalersi di organismi d'Ispezione esterni.

Quindi, risulta evidente la difficoltà da parte di un Amministrazione di ottenere la suddetta certificazione, in particolare per strutture complesse o articolate.

Sarebbe opportuno vigilare affinché tale rispondenza (obbligatoria per legge) sia attuata da parte di tutte le Amministrazioni con riferimento ad ogni procedimento di evidenza pubblica.

In particolare poi non è chiaro quali debbano essere gli elaborati progettuali richiesti per la seconda fase, indicando che *"i seguenti elaborati"* non meglio specificati *"saranno redatti con livello di approfondimento pari a quello di un progetto definitivo, così come definito dagli artt. 93 co 4 e 109 del dl n. 163/2006 e dell'art. 24 del DPR n. 207/20102"*, rimandando nel dettaglio alla lettera d'invito. Si sottolinea quanto

riportato con riferimento all'art. 15 ed alle valutazioni ed ai punteggi da attribuire nella seconda fase, con generici elementi di valutazione e con la annotazione di una successiva specificazione contenuta *“nella nota che l'ente banditore invierà ai soggetti selezionati”*.

La giuria del concorso, prevista all'art. 13 dello stesso bando, nel numero dispari di cinque componenti, deve essere nominata tenendo conto degli specifici e diversi settori cui si riferisce l'oggetto del concorso, prevedendo qualifiche o una qualifica equivalente a quella che si deve richiedere ai concorrenti.

Non risultano peraltro estremamente chiari i criteri di valutazione affidati alla giuria, anche rispetto alla natura ed ai livelli relativi di approfondimento previsti nelle due diverse specifiche fasi.

Una riflessione va fatta anche in relazione alla scelta del vincitore ed all'affidamento dell'incarico. Le procedure concorsuali di questo tipo prevedono che solo il progetto dichiarato vincitore del concorso, al cui autore sarà affidato l'incarico professionale previsto dal bando, rimarrà proprietà dell'Ente Banditore ad avvenuta realizzazione del progetto stesso, e, comunque, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore. Tutti gli altri progetti rimangono di proprietà dei rispettivi autori.

Il concorso di progettazione non solo viene redatto sulla base di un ben definito programma d'intervento e certi finanziamenti, ma, soprattutto, prevede la successiva realizzazione del progetto individuato quale vincitore.

A differenza del concorso di idee, il concorso di progettazione si configura come una vera e propria modalità per l'affidamento dell'incarico di progettazione.

Non si condivide, poi, che, proprio a tutela di motivi culturali, di trasparenza e di informazione ai cittadini, non sia già previsto, ma il Comune si riservi, di organizzare una pubblica esposizione dei progetti di tutti i partecipanti, anche se riteniamo prioritaria e propedeutica la risoluzione dei punti prima richiamati.

Siamo certi che codesta Amministrazione saprà valutare queste riflessioni che vanno nella direzione di fornire attività di supporto e collaborazione alle stazioni appaltanti, fornendo un pubblico e rapido riscontro, restando inteso che, in caso contrario, questo Ordine si troverebbe costretto a porre in essere tutte le azioni necessarie a tutela dei più generali interessi rappresentati, a partire dalla non disposta diffusione del bando in oggetto presso i propri iscritti.

Cordiali saluti

p. il Consiglio dell'Ordine

il presidente

Arch. Maurizio Marinazzo

Legge 7 agosto 2012, n. 134

Art. 5. Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

1. All'[articolo 9 comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla [parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.»

2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'[articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27](#), introdotto dal comma 1 del presente articolo, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.

Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori

(art. 16, legge n. 109/1994)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. È consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c). *(comma così modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 27 del 2012)*

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche,

delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'[articolo 5](#).

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (*ora decreto legislativo n. 81 del 2008*), gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'[articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327](#)

III - Concorsi di progettazione

Art. 99. Ambito di applicazione e oggetto

(art. 67, dir. 2004/18; art. 59, commi 3, 4, 5, d.P.R. n. 554/1999)

1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo la presente sezione:

- a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 130.000 euro;
- b) dalle stazioni appaltanti non designate nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 200.000 euro;
- c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o superiore a 200.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, o servizi elencati nell'allegato II B.

2. La presente sezione si applica:

- a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
- b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» è il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti.

Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.

3. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall'[articolo 109](#). Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento.

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.

Art. 109. Concorsi in due gradi

(art. 59, commi 6 e 7, d.P.R. n. 554/1999)

1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

2. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione definitiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto preliminare.

CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DELLE AREE DI ACCOGLIENZA, DEI SERVIZI ACCESSORI E DELL'IMMAGINE COORDINATA DEL MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI DI TORINO

Regione Piemonte, Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, in collaborazione con la Fondazione OAT.
www.concorsomuseoscienze torino.concorrimi.it

Consegna elaborati **entro il 18/05/15** alle ore 13.00 per la prima fase

Concorso di progettazione in due fasi gestito totalmente on line (www.concorsomuseoscienze torino.concorrimi.it) per la progettazione delle aree di accoglienza, dei servizi accessori e dell'immagine coordinata del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. La documentazione è completa (DPP) e gli elaborati richiesti sono corretti: prima fase, relazione e tre tavole in formato A3 (specifiche indicate sul sito); seconda fase, per i tre concorrenti selezionati, progetto preliminare completo. La Commissione giudicatrice è composta da 5 membri di cui sono indicati i profili e le modalità di nomina. Una soluzione corretta in attesa di un futuro provvedimento legislativo che consenta l'indicazione nel Bando dei nominativi in modo da rendere possibile la valutazione di un elemento così importante del concorso. I premi previsti per i tre selezionati sono di buon livello. Nel caso di effettiva realizzazione dell'opera al vincitore del concorso verrà affidato l'incarico per la redazione delle successive fasi di progettazione (corrispettivo massimo € 114.000), sono richiesti e indicati nel bando i requisiti tecnico-organizzativi. Qualora il vincitore non ne fosse in possesso dovrà associarsi con altri professionisti e/o ricorrere allo strumento dell'avvalimento presentando all'atto della partecipazione al concorso impegno in tal senso. Un buon concorso a Torino da Parte della Regione Piemonte, coordinato dalla Fondazione OAT, con l'obiettivo dichiarato di affidare l'incarico al vincitore, con un bando chiaro e ben strutturato e gestito on line.

NUM.	DESCRIZIONE	PUNTI MAX	PUNTI ATTRIBUITI
1	CONTENUTI DEL BANDO	-	-
1.1	Rispondenza a quanto previsto dal Codice Appalti - all. IX D	sì / no	si
1.2	Presenza di contenuti con elevata criticità	sì / no	no
1.3	Presenza del programmatore del concorso	sì / no	si
2	OGGETTO DEL CONCORSO	20	18
2.1	Descrizione delle finalità	10	9
2.2	Esautività della documentazione fornita	10	9
3	IMPEGNO RICHIESTO	25	24
3.1	Elaborati richiesti	10	9
3.2	Forma e procedura per la consegna	10	10
3.3	Tempi di consegna	5	5
4	SELEZIONE	20	17
4.1	Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel bando)	10	9
4.2	Criteri di valutazione	10	8

4.3	Insindacabilità dal giudizio	sì / no	si
5	ESITI E PREMI	35	30
5.1	Montepremi	10	8
5.2	Incarichi successivi	10	9
5.3	Promozione dei risultati	2	2
5.4	Diritti d'autore	3	2
5.5	Proporzionalità fra i punti 3 e 5	10	9
	SOMMANO	100	89